



COMUNE DI SAN COLOMBANO CERTENOLI
Provincia di Genova

COPIA

DELIBERAZIONE N. 45
ADUNANZA DEL 30/07/2015

VERBALE DI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO : DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015 E CONFERMA ALIQUOTA TASI

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pr.	As.	Cognome e Nome	Pr.	As.
SOLARI GIOVANNI	X		CASELLA CARLA	X	
AMADORI FRANCO	X		RAGGIO GIAMPAOLO	X	
ZAVATTERI FABIO	X		SOLARI CLAUDIO	X	
STURLA ALESSANDRO	X		ASTE MIRCO	X	
CARTERO MIRKO	X		VACCARO SERGIO	X	
SERACCHIOLI DANIELE	X				

Totale Presenze 11

Totale Assenze

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. PIERO LARI**.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig **SOLARI GIOVANNI**, in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 15.05.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento IUC, pubblicata sul portale del federalismo in data 20.05.2014;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 7 del 10/04/2015 pubblicata sul portale del federalismo il 16/04/2015 con la quale si sono approvate le aliquote e detrazioni componente TASI PER L'ANNO 2015;

STABILITO che riguardo alla TASI di confermare le aliquote stabilite nell'anno 2015 come stabilito da delibera Consiglio Comunale n. 07 del 10/04/2015;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 09.09.2014 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2014, pubblicata sul portale del federalismo in data 18.09.2014 ;

TENUTO CONTO che i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune in due rate , scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre a conguaglio con la nuova aliquota deliberata dall'Ente.

VISTA la Legge di stabilità 2015 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Legge 23.12.2014 n. 190 , G.U. 29.12.2014, in particolare :

- art. 1 comma 679. All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

Art. 1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)

comma 677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015)**, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015) Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

- **art. 1 comma 692.** Il termine per il versamento dell'imposta municipale propria (IMU), relativa al 2014, dovuta a seguito dell'approvazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e successive modificazioni, è prorogato al 26 gennaio 2015. Nei comuni nei quali i terreni agricoli non sono più oggetto dell'esenzione, anche parziale, prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'imposta è determinata per l'anno 2014 tenendo conto dell'aliquota di base fissata dall'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a meno che in detti comuni non siano state approvate per i terreni agricoli specifiche aliquote.

VISTO il Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015) convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 34 (in SO n. 15, relativo alla G.U. 25/03/2015, n. 70).

Art. 1 "Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani"

1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica:

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati **TOTALMENTE MONTANI** di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

2. L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

3. I CRITERI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SI APPLICANO ANCHE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2014.

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

VISTO il Decreto Ministero dell'Interno del 13.05.2015 (G.U. n. 115 del 20.05.2015) ad oggetto la proroga al 30 luglio 2015 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno

2015 degli enti locali”.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2014, delle successive modifiche normative, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2015;

UDITO gli interventi effettuati come da allegato;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti 8 favorevoli e 3 contrari (consiglieri Solari Claudio, Aste Mirco e Vaccaro Sergio)

DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **di confermare** le aliquote TASI stabilite nell'anno 2015 come da delibera Consiglio Comunale n. 07 del 10/04/2015
- 3) **di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2015 :**
 - **ALIQUOTA 4,00 per mille**
(per **abitazione principale** nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**, e relative pertinenze)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "1,8" - somma IMU + TASI =< 6 per mille)
 - **ALIQUOTA 10,00 per mille**
(per **tutti gli immobili del gruppo catastale "D"** immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "0" - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)
 - **ALIQUOTA 10,00 per mille**
(per **tutti gli altri immobili ed aree edificabili**)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a "0" - somma IMU + TASI =< 10,6 per mille)
- 4) **di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2015:**
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale **A/1-A/8-A/9** adibita ad **abitazione principale** del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità

immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- 5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015 ;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 15.05.2014 pubblicata sul portale del federalismo in data 20.05.2014 ;
- 7) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 8) di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Con votazione separata a voti unanimi la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to SOLARI GIOVANNI

Il Consigliere
F.to AMADORI FRANCO

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PIERO LARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 3 - AGO. 2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

San Colombano Certenoli, li 3 - AGO. 2015

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PIERO LARI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

San Colombano Certenoli, li _____

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. PIERO LARI

Per copia conforme ad uso amministrativo:

San Colombano Certenoli, li 3 - AGO. 2015

Il Segretario Comunale
(DOTT. PIERO LARI)

